

LA PRATICA RISARCITORIA (*EMENDATIO*) NELLE DINAMICHE DEL CONFLITTO SARDO-CATALANO

Jean-Claude Maire Vigueur definisce l'*emendatio* o *restaur* come “una pratica che mira a rimborsare il combattente delle perdite che ha subito e non a retribuire, sia pure in maniera dissimulata, un servizio che era comunque tenuto a prestare”¹.

Il termine *restor*, scritto poi *restaur* a partire dal XII secolo, è il titolo con cui tale pratica viene indicata nelle fonti francesi degli ultimi secoli del Medioevo: in italiano non pare esista un termine corrispettivo e nelle fonti in latino solitamente viene utilizzato un termine dal significato più ampio, quale *emendatio* o *mendum*.²

Nonostante tutto, utilizzando ancora una volta le parole di Maire Vigueur,

“il termine *emendatio* va naturalmente inteso qui non nel suo significato più generale, che si applica a tutte quelle situazioni che prevedono la riparazione di un danno e il risarcimento di una perdita, ma nel significato specifico di «indennità militare» versata a un soldato – quasi sempre un cavaliere – per compensare le perdite subite durante il combattimento. Siccome la perdita più grave era quella del cavallo da guerra, si parla spesso nei testi dell'epoca di *salvum equi* o di *mendum equi* o anche più semplicemente di *salvum* o di *mendum*. Si trovano anche i termini di *redditus* o *reddita*, impiegati per designare l'insieme delle perdite subite da un combattente [...] o anche, ma più raramente, i termini *erendita* o *herrenditas*”³.

Tale regola era estremamente diffusa nell'Occidente europeo e compare già in certi contratti militari di tipo feudovassallatico, generalizzandosi poi con la diffusione dei servizi remunerati.⁴

Secondo tale regola il cavaliere aveva diritto all'*emendatio* per tutte le perdite subite, riguardassero il suo armamento o la sua cavalcatura, per quanto nel vasto panorama europeo la regola generale subisse certe variazioni di vario tipo, mantenendo comunque intatta questa sua natura primaria di indennizzo.

Interessante sottolineare come questo risarcimento non fosse indirizzato solo alla figura del cavaliere, ma come anche i fanti fossero ammessi alla richiesta, come riportato “in un passo degli

¹ J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e Cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia Comunale*, Il Mulino, Bologna, 2004, pag. 175.

² Ibidem.

³ Ivi pag. 176.

⁴ Ivi, pag. 175.

statuti di Padova anteriore al 1234, dove i semplici fanti sono ammessi allo stesso titolo dei cavalieri a beneficiare dell'*emendatio* per le armi perse in combattimento”⁵.

Riguardo il cavallo, il cui valore supera spesso quello di tutti gli altri pezzi dell'armatura, il risarcimento al combattente per tale perdita era considerato il primo degli obblighi; pur venendo spesso posti dei limiti alla sua applicazione, in forma di un tetto al valore dei cavalli (“per esempio, nel 1162 a Pisa è di 15 lire, all'inizio del Duecento a Volterra è di 45 lire, nel 1251 a Viterbo di 40 lire e nel 1262 a Siena di 60 lire”⁶).

La procedura di applicazione dell'*emendatio* si sviluppava dunque in diverse fasi.

A monte di tutto vi era l'*extimatio*, ovvero la valutazione o stima delle cavalature e delle armature dei singoli combattenti. Nel tempo i notai ebbero la tendenza a riportare, accanto alla valutazione dell'animale, la descrizione delle sue caratteristiche fisiche più evidenti, in modo che l'animale fosse identificabile con un minimo di precisione. La registrazione dell'*extimatio* sopperirà nel tempo alla necessità di conoscere con esattezza non solo il valore degli animali, ma allo stesso tempo il numero esatto degli effettivi della cavalleria o del contingente armato chiamato ad effettuare un'azione bellica.⁷

La pratica dell'*extimatio* era mirata ad evitare la possibilità di truffa ai danni dell'entità statale, dal momento che in tal modo si esprimeva la “diffidenza nei confronti delle procedure in vigore fino ad allora, che lasciavano ai cavalieri la libertà di gonfiare il prezzo dell'animale”⁸.

Se questa era la procedura mirata alla valutazione delle proprietà del combattente, le circostanze rendevano spesso difficoltoso procedere ad una valutazione obiettiva e tangibile della somma delle perdite subite e molto spesso, anche in tale fase, i combattenti cercavano di “gonfiare le perdite e ottenere [...] risarcimenti sproporzionati al danno realmente subito”⁹.

Al fine di evitare tali problemi, vennero gradualmente inserite dinamiche più precise e figure professionali predisposte a tale valutazione, ma una completa analisi di tali diversi aspetti rischierebbe di allontanare eccessivamente la presente trattazione dai suoi scopi primari.

Avendo osservato, seppur brevemente, la funzione ed il funzionamento dell'*emendatio* in ambito generale, si può procedere a concentrare l'attenzione del presente studio alle ipotesi di applicazione di tale istituzione all'interno del conflitto sardo-catalano.

L'attenzione a tal proposito è nata dall'osservazione di alcuni aspetti formali particolari di diversi articoli della *Carta de Logu*, a seguito della quale, volendo approfondire l'indagine con una

⁵ *Statuti del comune di Padova dal secolo XI all'anno 1285*, a cura di A. GLORIA, Padova, 1873, pag. 369; in J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e Cittadini*, cit., pag. 179.

⁶ J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e Cittadini*, cit., pag. 181.

⁷ Ivi, pag. 184.

⁸ Ivi, pag. 187.

⁹ *Ibidem*.

comparazione con la realtà catalano-aragonese, si è proceduto ad una analisi delle Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, attraverso l'opera curata dalla Prof.ssa Luisa D'Arienzo¹⁰; trovando inoltre ampi riscontri nei registri relativi all'attività del *battle general* Jordi de Planella (figura la cui analisi affronteremo successivamente nel corso della trattazione) nell'isola, nel decennio compreso tra il 1391 ed il 1401.

Tale analisi ha permesso di riscontrare alcune assonanze con questa pratica in un certo numero di documenti iberici circoscrivibili al XIV secolo; permettendo inoltre di osservare con ottica nuova un documento in particolare, legato all'amministrazione giudiciale (la cui varia interpretabilità ci porta però a sottolineare la natura di ipotesi delle conclusioni qui riportate).

Procedendo per ordine, pare il caso di proporre qui per esteso il capitolo XCI della Carta de Logu, il quale indica come:

“Vogliamo e ordiniamo che i *li(b)eros* dell'Arborea, immatricolati per il servizio (a Corte) con cavalli ed armi, devono possedere cavalli maschi del valore di dieci lire in su, ed una completa armatura di cavaliere alla sardesca. E siano sempre disposti con le dette armi e cavalli alle rassegne ed alle spedizioni militari, allorquando lo richiediamo”¹¹.

In tale istanza si può notare come i combattenti fossero tenuti a possedere un cavallo di un preciso determinato valore (in questo caso dieci lire), probabilmente al fine di assicurare una certa qualità ai reparti di cavalleria. Allo stesso tempo tale articolo indica come una *extimatio* venisse effettivamente condotta nei confronti della cavalcatura, ed allo stesso modo nei confronti dell'armamento del singolo, citato anch'esso all'interno del capitolo, per quanto, sfortunatamente, la carenza di fonti documentarie ed archeologiche permetta solo delle ipotesi riguardo alla forma complessiva di un armatura definibile “*alla sardesca*”.

Il capitolo LXXXIX ed il capitolo XC, invece, secondo tale ottica e sempre nel quadro di una nostra ipotesi, pare essere indirizzato ad impedire possibili frodi riguardo al valore dell'animale che il singolo avrebbe utilizzato in battaglia. Il capitolo LXXXIX indica come:

“Vogliamo ed ordiniamo che tutti i liberi dei territori dell'Arborea tenuti a servire la Corte (regia) con cavalli ed armi, non possono né devono vendere, donare o cambiare il proprio cavallo registrato nel quaderno della nostra Corte, senza il nostro permesso. Chi contravviene a ciò, ed è provato, paghi la multa di venticinque lire e rimetta (alla Corte) un buon cavallo idoneo di quello barattato”¹².

¹⁰ L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso riguardanti l'Italia*, CEDAM, Padova, 1970.

¹¹ F.C. CASULA, *La Carta de Logu codice di leggi civili, penali e agrarie del regno giudiciale di Arborea*, (pp.7-215) pag. 97; in *Un'identità, tre leggi per la Sardegna*, Edizioni l'Unione Sarda, Cagliari, 2014.

¹² Ivi, pag. 95.

Nel capitolo appena proposto si può notare come si parli di una registrazione nel “quaderno presso la nostra Corte” (“*ch’illis hat a esser iscrittu in su quadernu dessa nostra Corti*”¹³): è possibile che tale registrazione si riferisca ad una pratica di *extimatio* effettuata dai rappresentanti della Corte stessa in occasione della *mostra* collettiva.

Infatti, al fine di assicurarsi che i sudditi tenuti al servizio militare fossero in possesso di tutti i mezzi necessari alla guerra, che non li vendessero per necessità e che, con ogni probabilità, li mantenessero in buono stato, veniva regolarmente effettuata un’adunanza di tutti gli uomini abili al combattimento, radunati in occasione di una caccia collettiva: tale pratica prende appunto il nome di *mostra*. In tale circostanza venivano passati in rassegna l’armamento e la cavalcatura di ciascun coscritto; e ipoteticamente proprio in questa occasione si procedeva alla loro stima effettiva, le cui valutazioni erano regolarmente registrate su quello che prende appunto il nome di *codernu de sa mostra*.

Relativamente alla pratica delle cacce collettive in Sardegna, fonti preziose, oltre la *Carta de Logu*, si rivelano i *condaghi* e gli Statuti, ovvero le disposizioni legislative che regolavano la vita dei Comuni sardi, nonché la raccolta pubblicata dal Tola nel *Codex Diplomaticus Sardiniae*.¹⁴ A tal proposito, “fra i *servitia realia et personalia*, che all’epoca dei giudici costituivano i redditi dello stato, troviamo il cosiddetto *prodare pro silvis de iudike et de curadore*”¹⁵: le *silvae*, dunque, si configuravano come “battute di caccia, alle quali erano obbligati a partecipare sia i liberi che i servi, che periodicamente venivano svolte a favore del giudice (*silva donniga*), del curatore (*silva de curadore*) e, secondo quanto affermano le fonti, anche a favore del *maiore de scolca*.¹⁶ La *silva de curadore* era uno dei servizi dovuti obbligatoriamente dai privati alla carica del curatore e presso il Giudicato d’Arborea essa si svolgeva una volta all’anno: “nell’organizzazione di tali cacce venivano convocati tutti gli abitanti delle ville, i quali, solo a causa di un valido motivo, potevano esimersi dal partecipare alle battute, diversamente pagavano due soldi al curatore e dieci soldi al fisco. Alla *silva* del curatore dovevano intervenire anche i *lieros de cavallu* [...], i quali vi partecipavano con la propria cavalcatura[...].”¹⁷ Con le stesse modalità si svolgeva inoltre nell’Arborea la suddetta *silva* del giudice, per quanto non si conosca la periodicità secondo la quale venisse convocata: d’altronde “in nessun capitolo della Carta de Logu risulta fissato un limite per le

¹³ Ivi, pag. 94.

¹⁴ L. D’ARIENZO, *La caccia in Sardegna nel periodo giudiciale e pisano-genovese*, in “Medioevo. Saggi e Rassegne” 6 (1981), pp. 27-61; pag.28.

¹⁵ Ivi, pag. 31.

¹⁶ Ivi, pag. 32.

¹⁷ Ivi, pag. 34.

prestazioni venatorie dovute al giudice, e dunque si può ritenere che la *silva donniga* fosse più frequente rispetto all'altra¹⁸.

In occasione di tali cacce, le quali pare venissero svolte nelle terre di competenza dell'autorità organizzatrice, tutti i partecipanti erano tenuti a radunarsi in un particolare luogo convenuto, chiamato *collectariu*, dove, alla fine della stessa caccia, si sarebbe poi provveduto alla spartizione delle carni e delle pelli, secondo le particolari proporzioni prescritte.¹⁹ Proprio in tale *collectariu* è ipotizzabile che venissero svolte tutte le attività concernenti la suddetta *extimatio* delle armi e delle cavalcature e la registrazione presso il *codernu de sa mostra*. Alla luce di questo, si può dunque osservare come le cacce collettive fossero una pratica finalizzata a molteplici scopi: “per uccidere le bestie selvatiche che distruggevano il raccolto dei campi, per fare provvista delle loro carni che venivano salate per la conservazione e perché il commercio delle pelli costituiva motivo di notevole speculazione economica”²⁰, nonché, dunque, come esercizio per la guerra e come occasione di controllo e supervisione degli uomini, delle cavalcature e dei mezzi al servizio della dimensione bellica giudicale.

Al fine di evitare tentativi di frode era severamente vietato al singolo presentarsi alle *silvae* con un cavallo differente da quello regolarmente registrato: questo al fine di evitare che, ipoteticamente, qualcuno cercasse di presentarsi alla *mostra* con un determinato cavallo, per poi utilizzarne in combattimento uno di valore inferiore, ricevendo in caso di *emendatio* una cifra superiore al valore dell'animale stesso. Tentativi di frode di questo tipo erano assai frequenti nelle diverse realtà comunali italiane, come osservabile nella vivida trattazione esposta da Maire Viguer²¹

A conferma di questo, si potrebbe osservare in quest'ottica anche il capitolo XC, il quale, a seguito di quello appena esposto, indica:

“Inoltre ordiniamo che nessun li(b)ero de cavallu e nessun soldato deve comparire né si deve presentare alla rassegna con un cavallo altrui, sotto pena di dieci lire”²².

Se questo è ciò che si ricava dalla Carta de Logu, volendo rimanere ancora legati alla realtà arborense, prima di procedere al confronto con le disposizioni catalano-aragonesi a riguardo, rimane da osservare un particolare documento tratto dalle suddette Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, studiati in questa prima istanza attraverso i registi operati dalla Prof. D'Arienzo sopracitata.

Nella carta in analisi, databile tra il 1340 ed il 1347, indirizzata da Giovanni d'Arborea al fratello Mariano IV viene indicato come

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ivi, pag. 33.

²⁰ Ivi, pag. 37.

²¹ J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e Cittadini. Guerra*, cit., pp. 175-205.

²² F.C. CASULA, *La Carta de Logu codice di leggi civili, penali e agrarie del regno giudicale di Arborea*, cit., pag. 97.

“[...] Circa il fatto di Senesterra e delle cento lire che ha preso per la stima dei cavalli e delle armi, come gli ha detto nella lettera e gli ha riferito verbalmente lo stesso Tomaso, è molto contento[...]²³”

Alla luce di quanto osservato, questo breve passo pare alludere esplicitamente alla pratica dell'*emendatio* nelle due diverse fasi, sia dell'*extimatio*, sia dell'effettivo risarcimento; ed essendo un documento riferibile alla realtà sarda, provenendo infatti da uno scambio epistolare tra Giovanni d'Arborea e lo stesso Mariano IV, è possibile che sia riconducibile ad una pratica di questo tipo nell'ambito delle istituzioni giudicali.

Sfortunatamente, allo stato attuale della ricerca, le conclusioni qui esposte rimangono assolutamente ipotetiche.

In ogni caso, pur alla luce delle enormi zone d'ombra che minano l'inserimento di tale documento nei confini della teoria proposta, mantenendo tali elementi nella dimensione della semplice congettura, gli articoli della Carta de Logu citati forniscono comunque degli strumenti utili se non per formulare delle ipotesi complete, almeno per cercare di incentivare una prosecuzione degli studi in questa direzione.

D'altronde, il giudice Mariano IV, al momento di operare la stesura della prima versione del *Codice di leggi civili e criminali (o penali)* (il quale confluirà e sarà parte integrante della Carta de Logu, emanata dalla figlia Eleonora, nel 1392) si era avvalso dell'operato di giuristi locali e continentali, recuperando una serie di norme dal diritto romano, bizantino e consuetudinario.

Alla luce di questa profonda penetrazione con la Corte catalano-aragonese, la presenza stessa della pratica dell'*emendatio* nella realtà iberica potrebbe essere un'ulteriore conferma del possibile inserimento di tale istituzione nella dimensione giuridica sardo giudicale.

Prima però di procedere all'analisi ed alla comparazione con la realtà catalano-aragonese, soffermandoci ulteriormente all'interno della realtà sarda, bisogna sottolineare la presenza di una pratica assimilabile all'*emendatio* tra le norme contenute all'interno degli stessi Statuti Sassaresi.

L'articolo LXXV di tale codice legislativo, infatti, contenuto nel primo libro del codice (relativo all'amministrazione del diritto pubblico), risulta al centro del nostro interesse: laddove è noto come gli Statuti vennero emanati in due forme, una in volgare logudorese ed una in latino, l'articolo appare, nella prima versione, come “*De mendare sos cavallos mortos*”²⁴, mentre nella versione latina appare nella forma di “*De emendatione equorum mortuorum*”²⁵. Come è possibile evincere dall'indicazione stessa del capitolo appena esposta, il termine *emendatione* e la pratica del *mendare* sono qui esplicitamente richiamati.

²³ L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso*, cit., pag. 35 (Documento 74).

²⁴ V. FINZI, *Gli Statuti della città di Sassari*, Prem. Stabil Tip. Ditta G. Dessì, Cagliari, 1911, pag. 77.

²⁵ Ivi, pag. 226.

Tale capitolo si occupa, infatti, di fissare le modalità attraverso cui dovessero essere risarciti coloro i quali avessero perso un proprio cavallo posto al servizio dello stesso Comune.

L'articolo in questione, nella versione volgare logudorese, si presenta nella seguente forma:

*“Cussos qui aen cavallos ad posta prossu Comune, si in alcunu servithiu, o pro alcunu servithiu dessu Comune aen morren sos dictos cavallos, over saen guastare, mendensi desso bene dessu Comune, cio est dessa condempnationes, dexas quales si assignet a su sennore [dessu cauallu fina assu extimu] dessu cavallu mortu. Sa quale condempnatione su massaiu dessu Comune gollire deppiat, et issa dicta mendia se fathat ins(s)as dictas condempnationes infra mense II dave su die dessa adpresentatione dessu corgiu dessu cavallu mortu [...] et si sa mendia facta non aet esser infra su dictu termen, cussu, cuiu est su cavallu, non siat constrictu dave sa potestate , over dave su Comune ad comporare atteru cavallu infina a tantu qui sa dicta mendia se fathat [...]”*²⁶

La versione latina dello stesso articolo appare dunque nella seguente forma corrispondente, che sarà utile qui riportare per gli immediati richiami terminologici:

*“Habentibus equos per impositionem Comunis, si in aliquo servitio, vel propter aliquod servitium Comunis equi decesserint, vel devastati fuerint, fiat eis emenda de bonis Comunis, videlicet de condemnationibus, de quibus consignetur domino equi usque ad extimacionem equi mortui. Quam extimacionem massarius Comunis Sassari recolligere et exigere teneatur, et predicta emenda fiat eis in condemnationibus praedicta infra duo menses proximos a dies presentationis corii equi mortui [...]. Quod si emenda acta non fuerit infra scriptum terminum, dominus equi compellatur a potestate, sive a Comuni, ad alium equum emendum quo usque sibi dicta emenda facta fuerit.[...]”*²⁷

La pratica in questione appare dunque strutturata in maniera estremamente funzionale, dal momento che il risarcimento doveva essere fornito dal Comune entro soli due mesi dal ritrovamento e dalla presentazione del cavallo deceduto: qualora il pagamento non fosse effettivamente avvenuto entro tale termine, colui che aveva perso l'animale non era vincolato all'acquisto di un altro animale da porre al servizio del Comune, fino al ricevimento della somma prevista. La somma stipulata era basata sulla stima (esplicitamente indicata nella versione latina nella forma di “*extimacionem*”) fattane dal *massarius/massaiu* incaricato dallo stesso Comune, la quale doveva raccogliere e tenere nota delle valutazioni dei cavalli posti al servizio della città di Sassari.

²⁶ Ivi, pag. 77.

²⁷ Ivi, pag. 226.

Proseguendo dunque la trattazione nell'ottica interna del conflitto sardo-catalano, per quanto non sia intenzione della presente trattazione affrontare un discorso approfondito sulla comparazione del diritto catalano-aragonese e del diritto sardo-giudicale, si sono rivelati a tal proposito interessanti alcuni documenti provenienti dalle Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso.

Nella prima carta che si desidera proporre, Pietro IV informa gli amministratori della Sardegna sull'avvenuta stesura da parte dello *scriptor portionis*, lo scrivano alle dipendenze del *maestro razionale*, di “un inventario di tutti i cavalli, soldati e cavalieri, che ora sono in servizio nell'isola [...] e dice loro di considerare valido tale inventario [...]”²⁸.

Come visto precedentemente seguendo l'analisi di Maire Vigueur, l'*extimatio*, la fase preliminare dell'*emendatio*, era una pratica utile non solo al fine di conoscere il valore di armi e cavalli in uso presso i combattenti, quanto al fine di conoscere il numero complessivo degli uomini a disposizione dell'esercito. Tale documento non espone i fini e le modalità della pratica inventariale indicata, ma è utile a sottolineare la presenza di una dinamica di questo tipo, fissata per iscritto dall'ufficio del maestro razionale e indirizzata a fini amministrativi.

In un documento successivo, inoltre, Pietro IV, rivolgendosi ancora una volta agli amministratori della Sardegna, ordina loro di “[...] indagare sul prezzo reale dei cavalli, che Giacomo d'Aragona comprò per il servizio regio nell'isola, e sulla causa della loro morte; dispone inoltre che nel pagare il suddetto Giacomo osservino le norme fissate per gli stipendiari in Sardegna”²⁹.

Tale documento lascia trasparire, secondo l'ipotesi qui presentata, la fase dell'*emendatio* indirizzata all'indagine sulla morte degli animali per la quale si richiedeva l'indennizzo: si dispone infatti l'accertamento delle reali cause, ordinando poi di procedere con il risarcimento stesso.

Il richiamo a particolari “norme”, inoltre, avvalorava l'ipotesi della presenza di una consuetudine vigente ben nota.

Sempre a proposito dell'indagine in relazione alla morte di cavalli utilizzati per il servizio regio, una testimonianza preziosa potrebbe offrirla la carta inviata dal notaio Lorenzo Des-Camps, capo della scrivania dell'amministrazione della Sardegna a Sassari, a Bernardo de Cabrera, luogotenente di Pietro IV, “nella quale gli fa sapere che il 21 settembre [1353], nella strada tra Sassari e Castelgenovese, è stato trovato morto un cavallo appartenente al soldato Pascal Gonsseim, che lo usava al servizio regio”³⁰.

Tale documento potrebbe presentarsi come la conferma sulle indagini relative ad una richiesta di *emendatio*, la quale avrebbe portato all'accertamento effettivo del cavallo per la quale si richiedeva l'indennizzo.

²⁸ L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso*, cit., pp. 48-49 (Documento 105).

²⁹ Ivi, pag. 97 (Documento 210).

³⁰ Ivi, pag. 217 (Documento 423).

In un documento risalente allo stesso 1353, troviamo una concessione fatta da Bernardo de Cabrera a Giovanni Daviu, dell'importo di "cinquecento soldi barcellonesi per aver perduto un ronzino stando al servizio del re; ciò risulta da un atto stilato dallo scrivano «*de officio scriptor portionis*» Francesco Sunyer"³¹. De Cabrera, dunque, "ordina a nome del re al tesoriere di pagare il detto Giovanni dalla cassa dell'armata, o da altri introiti, e di versare la ricevuta di pagamento al maestro razionale"³².

Infine, risultano di particolare interesse alcuni elementi di una carta di Raimondo di Riusech, datata 5 giugno 1354, nel quale conferma l'avvenuto pagamento della somma a lui concessa da Bernardo de Cabrera, capitano generale dell'armata regia, nella data del 20 Ottobre 1353. A distanza di diversi mesi, dunque, Raimondo di Riusech aveva infine ottenuto "il riconoscimento in base al quale gli erano dovuti millecinquecento soldi di moneta di Barcellona per comprare un cavallo di pelo bruno, che aveva perduto nel presente viaggio in Sardegna al servizio regio"³³.

Nello stesso documento erano inoltre concessi

"settecento soldi per un altro cavallo di cui era possessore Simone de Montoliu [...] cinquecento soldi della medesima moneta per comprare un cavallo dal pelo nero, che cavalcava Gerardo de Cervelló; settecento soldi per un cavallo di pelo bruno chiaro, che cavalcava Guglielmo de Bellveí e milleottocento soldi per un cavallo dal pelo grigio chiaro, che cavalcava Bernardo de Castro [...]"³⁴.

A rivelarsi interessanti, nel documento appena presentato, sono una serie di dettagli particolari.

In primis, si può osservare come vengano indicate ancora una volta disposizioni particolari per un indennizzo dovuto alla perdita di un cavallo utilizzato per il servizio regio: in tale documento, inoltre, il pagamento risulta effettuato e lo stesso interessato ne attesta l'avvenuta ricezione.

Interessante osservare come tra la concessione ed il pagamento siano trascorsi diversi mesi; e ciò potrebbe indicare i tempi necessari allo svolgersi di tutte le fasi relative all'accertamento dei danni reali e alla valutazione del risarcimento.

In particolare, inoltre, la descrizione presentata dei cavalli per la quale gli interessati ricevevano il risarcimento lascia spazio ad alcune riflessioni: come visto precedentemente, al fine di evitare possibili frodi, nel corso del tempo l'*extimatio* degli animali presentati al servizio regio si era resa sempre più particolareggiata, in modo da renderli maggiormente riconoscibili, al di là della semplice valutazione fattane. Ritenendo assai difficile che a distanza di un tale numero di mesi potessero essere ricordati in maniera così particolareggiata dettagli riguardanti i cavalli montati dai

³¹ Ivi, pp. 224-225 (Documento 437).

³² Ibidem.

³³ Ivi, pag. 250 (Documento 483).

³⁴ Ibidem.

singoli, indipendentemente dal ruolo di maggiore o minore importanza rivestito dai personaggi in questione, alla luce del numero degli effettivi di stanza nell'isola, si potrebbe dedurre che tali informazioni dovessero essere raccolte in un registro finalizzato proprio alla fase di *extimatio* della pratica dell'*emendatio*.

Oltre la fonte appena presa in esame relativa alle Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, si è accennato in precedenza come ulteriori preziose informazioni ai fini della ricerca proposta siano fornite dai libri contabili stilati presso l'ufficio del *battle general* Jordi de Planella, con finalità relative al sostentamento ed alla difesa del Regno di Sardegna.³⁵

La *battlia general* del regno di Sardegna venne istituita ufficialmente dal sovrano catalano-aragonese Giovanni I il 16 febbraio 1391: “il compito principale di tale ufficio era quello di amministrare il patrimonio regio di cui percepiva i diritti; di concedere in uso e in enfiteusi i beni pubblici; di avere competenze in materia feudale”³⁶, avendo inoltre la “facoltà di esercitare la giurisdizione civile e criminale in ambiti molto ampi, con prerogative anche in materia mercantile”³⁷. Nello svolgimento di tali mansioni l'ufficio era affiancato da un procuratore fiscale e la sua gestione, relativamente alla parte economica, passava al vaglio del maestro razionale.³⁸

Questo nuovo organismo amministrativo, fino ad allora non presente sull'isola, tuttavia ben consolidato e collaudato già dal secolo precedente negli stati della Confederazione iberica, avrebbe avocato a sé le competenze dei vecchi amministratori, comprendendone altre di natura giurisdizionale.³⁹

Il 31 luglio 1391 Jordi de Planella assumeva la funzione di *battle general* di Sardegna: sotto la sua guida tale istituzione funzionò per circa un decennio, pur non riuscendo tuttavia ad operare il risanamento delle entrate ed il recupero del patrimonio regio che erano nelle intenzioni della corte catalano-aragonese. Nonostante ciò sono scarsissime le notizie riguardanti la storia personale di tale amministratore, per quanto la documentazione relativa all'attività svolta, reperita nell'archivio barcellonese, abbia permesso di fare luce su alcune tappe della sua carriera di funzionario pubblico: “sul finire degli anni Ottanta, quando Giovanni I saliva al trono d'Aragona, egli compare come *reebidor del portant veus* [...] poco dopo, nel 1391, ebbe il mandato di *battle general* del regno di Sardegna che mantenne fino alla fine del secolo, quando il suo incarico appare congiunto a quello del *veguer* del Castello di Cagliari”⁴⁰. Jordi de Planella si ritrovò insomma a gestire un incarico molto più esteso di quello che spettava in origine al suo ufficio: “se si considera il processo

³⁵ A. CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012, pp. 297-408.

³⁶ Ivi, pag. 214.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ivi, pag. 215.

⁴⁰ Ivi, pp.219-220.

evolutivo dell'istituto della battlia general in Sardegna e la continuità del ruolo affidato a Jordi de Planella, si può concludere, a ragion veduta, che la nascita e la fine di quest'ufficio è legata al nostro personaggio⁴¹.

Tale ufficio ebbe comunque vita relativamente breve nell'isola: "il sovrano Martino I, succeduto al fratello Giovanni I sul trono d'Aragona nel 1396, abolì quest'istituto nel 1401, ritenendolo infruttuoso per il controllo dei diritti regi e inutile all'amministrazione del regno"⁴².

Dei tre dettagliati registri relativi all'attività di Jordi de Planella nell'isola (conservati presso l'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona con la segnatura archivistica Real Patrimonio, Maestro Razionale, regg. 2484 / 2485 / 2486), risulta di particolare interesse nel presente studio quello relativo agli anni 1397-1398 (⁴³): nel bilancio generale presentato, infatti, 171 lire di alfonsini minuti appaiono destinati a quello che viene indicato come il "*pagaments fets de stimes de cavalls que.s son perduts descobrint*"⁴⁴. Tale sezione del registro comprende sei carte indirizzate al risarcimento di altrettanti personaggi al servizio della Corona catalano-aragonese, dalle quali si evince che costoro avevano perso la propria cavalcatura nel corso di operazioni militari mirate al pattugliamento ed al controllo dei territori di competenza della Corona stessa; nel corso delle quali, come si potrà osservare, erano incappati in scorrerie portate avanti dalle truppe giudicali arborensi, indicate con la definizione generica di *traydors e rebelles*. Il termine *descobrir*, infatti, secondo la definizione riportata dal *Diccionari català-valencià-balear*, indica, nell'accezione di tipo militare, "*Observar; procurar veure els enemics i formar-se idea de llur nombre, situació, moviments, etc.*"⁴⁵.

È possibile quindi rinvenire nel registro un'esplicita esemplificazione della pratica dell'*emendatio*, a partire dalla definizione stessa della sezione in questione, la quale richiama la dimensione dell'*extimatio* ("*stimes de cavalls*"⁴⁶): il risarcimento di tali bestie perse in combattimento appare infatti basata su una serie di valutazioni precedentemente registrate e correlate ad una serie puntuale di elementi attraverso cui effettuare il corretto riconoscimento dell'animale, come sarà possibile osservare nella successiva analisi proposta.

⁴¹ Ivi, pag. 221.

⁴² Ivi, pag. 217.

⁴³ *Copia dei capitoli di spesa del secondo finanziamento che Jordi de Planella, in qualità di battle general, riceve da Francesch Johan de Santa Coloma, luogotenente del governatore generale Roger de Moncada, per provvedere al sostentamento e difesa del Regno di Sardegna*, Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Maestre Racional, reg. 2485, ff. 1-35v.; in A. CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pp. 343-370.

⁴⁴ Ivi, pag. 351.

⁴⁵ M. A. ALCOVER, F. DE B. MOLL [a cura di], *Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicografic i etimologic de la llengua catalana..., i del parlar vivent al Principat de Catalunya, al Regne de Valencia, a les Illes Balears [...]*, Ed. Moll, Palma de Mallorca, 1993.

⁴⁶ A. CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pag. 351.

Con la prima carta (f. 10r) vengono elargite XXV lire di alfonsini minuti a favore di Simon Roig, mercante di Castell de Caller, il cui cavallo era stato ucciso nel corso di una scorreria militare attuata dalle truppe arborensi: viene riportato inoltre come in quel frangente fosse rimasto ucciso anche Pero Navarro, che in quell'occasione montava il detto animale. Il risarcimento, dunque, appare motivato

“[...] per rahó de una stima d'un seu [in riferimento a Simon Roig] cavall sardesch de pel castany scur, ab la man drete blanca ab semblant senyal de foch (tab. A, fig. 1) en l'espata drete, e en l'anca d'aquella matexa part semblant (tab. A, fig. 2) e en lo col aytal (tab. A, fig 3), lo qual se perde descobrint les encontrades de Castell de Caller ensemps ab Pero Navarro descobridor que aquell se'n menaren los sardes traydors et rebelles al dit senyor en una correguda que faeran asats prop de les barreras del dit Castell [...]”⁴⁷.

È possibile osservare nel presente documento, così come nei successivi, una serie di elementi di estremo interesse. In primis, infatti, è presentata un'accurata descrizione dell'animale, con riferimento alla razza, al colore del manto ed a possibili elementi che potessero contraddistinguerlo: tra questi ultimi, si può osservare in particolar modo come si faccia riferimento ai marchi a fuoco impressi sull'animale, indicando i punti in cui fossero stati impressi. Al fine di completare la particolareggiata descrizione dell'animale, inoltre, sullo stesso documento erano stati riprodotti nelle loro forme gli stessi marchi a fuoco, mostrati nella successiva Tabella A. Su tale punto torneremo più avanti nella trattazione, scegliendo di presentare in prima istanza tutti i documenti di questa serie caratterizzati da una serie di elementi comuni.

Con la seconda carta (f. 10v) vengono elargite XXXX lire di alfonsini minuti a favore di Francesch de Montbuy, il cui cavallo era rimasto ucciso in una scorreria condotta dalle truppe arborensi nei territori di Castell de Caller: in quell'occasione l'animale era montato da un tale Arsocho Datsuni, il quale aveva combattuto contro le suddette milizie giudicali. Il risarcimento, dunque, appare effettuato

“[...] per rahó de estima de un seu [in riferimento a Francesch de Montbuy] caval sardesch de pel baig stelat ab semblant senyal (tab. A, fig. 4) de foch en la spatla drete. E en lo coll d'aquella matexa part aytal (tab. A, fig. 6). E prop la coha semblant (tab. A, fig. 6) lo qual se perde descobrint les encontrades del dit Castell en una correguda

⁴⁷ Ivi, pag. 352.

*que los traydors et rebelles [...] los quals lo se'n menaren com Arsocho Datsuni qui aquell cavalcava lo dit die [...]*⁴⁸.

Con la terza carta (f. 11r) vengono elargite XXX lire di alfonsini minuti allo stesso Francesch de Montbuy, per un secondo cavallo rimasto ucciso nel corso di una scorreria attuata dalle milizie giudicali solo pochi giorni successivamente a quella precedente, attraverso i territori della città di Castell de Caller: in quest'occasione l'animale era montato da un tale Guido Spaday. Il risarcimento appare quindi effettuato

*"[...] per rahó de stima de un seu [in riferimento a Francesch de Montbuy] cavall sardesch de pèl baig clar sens negun senyal de foch // lo qual se perde descobrint les encontrades del dit Castell en una correguda que los sards traydors et rebelles al senyor Rey hic faeran [...] et lo qual se'n menaren ensemps ab Guido Spaday descobridor [...]"*⁴⁹

Con la quarta carta (f. 11r) vengono elargite XX lire di alfonsini minuti a favore di Bernat Rubí, macellaio della città di Castell de Caller, il cui cavallo era rimasto ucciso nel corso di una scorreria militare condotta dalle truppe arborensi presso le mura della suddetta città: in quell'occasione lo stesso Bernat montava il suo animale. Il risarcimento appare dunque effettuato

*"[...] per rahó de stima de un seu [in riferimento a Bernat Rubí] cavall sardesch de pel d'estornell ab los peus denant arminiats ab semblant de senyal de foch en la spatla dreta (tab A, fig. 7) e en l'anca dreta aytal (tab. A, fig. 8) lo qual se perde descobrint les encontrades del dit Castell en un correguda que los traydors et rebelles al dit senyor faeren assats prop les barreras [...]"*⁵⁰.

Con la quinta carta (f. 11v) vengono elargite XXXVII lire di alfonsini minuti a favore di Simona, moglie ed erede universale ("*muller et hereva universal*"⁵¹) del defunto Leonardo Madau ("*soldat a.cavall*"⁵²): nel corso di una scorreria effettuata dalle truppe arborensi nei pressi della chiesa di Sen Branchas era infatti rimasto ucciso un cavallo di sua proprietà, montato in quell'occasione da Arsocho Datseni, rimasto ucciso a sua volta nel corso dello scontro in questione. Il risarcimento appare dunque effettuato

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ Ivi, pag. 353.

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ Ivi, pag. 354.

⁵² Ibidem.

“per rahó de una stima d’un caval del dit quondam marit seu [in riferimento al defunto Leonardo Madau] de pel baig sardesch ab semblant senyal (tab. A, fig. 9) de foch en la spatla drete e en lo coll d’aquella matexa part ab semblant (tab. A, fig. 10), lo qual se perde, ensemps ab Arsocho Datceni descobridor, descobrint les encontrades del dit Castell en una correguda que faeren los traydors et rebelles al dit senyor asats prop l’esgleya de Sen Branchas”⁵³.

Con la sesta carta (f. 12r), ultima di questa sezione del registro, vengono elargite XVIII lire di alfonsini minuti alla stessa Simona, suddetta moglie ed erede universale del defunto Leonardo Madau, in risarcimento per la perdita di un cavallo al seguito dello stesso Arsocho Datceni, rimasto ucciso, come visto poc’anzi, nei pressi della chiesa di Sen Branchas nel corso di una scorreria arboreense. Il risarcimento appare dunque effettuato

“[...] per rahó de una extima de un caval del dit seu marit [in riferimento al defunto Leonardo Madau] de pel blanch sardesch ab semblant senyal de foch ab la barra drete. E en la spatla d’aquella matexa part semblant (tab. A, fig. 11). E en l’ancha de la dita part drete aytal (tab. A, fig. 12) lo qual se perde descobrint les encontrades del dit castell ensemps ab lo dit Arsocho descobridor qui fou per los sards rebelles et traydors al dit senyor mort asats prop l’esgleya de Sen Branchas en un correguda que hich faeran[...]"⁵⁴













Come accennato precedentemente, all’interno dei documenti appena esposti è possibile osservare una serie di dettagli di particolare interesse.

In tutte le carte, fatta eccezione per la terza, sono infatti riportati i marchi a fuoco impressi sulla pelle degli animali deceduti: un accorgimento di tale tipo poteva rivelarsi fondamentale ai fini dell’accertamento della reale provenienza di un cavallo, in pieno accordo con quelle dinamiche, precedentemente esposte, mirate ad accertare la corrispondenza dell’animale con quello regolarmente indicato nel registro relativo all’*extimatio*. In tal modo si rendeva ancora più complesso e di difficile attuazione l’ipotetico tentativo di sostituzione dell’animale, ai fini di truffare il sistema di risarcimento per trarne dei vantaggi economici.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Ivi, pp. 354-355.

Tabella A. I marchi a fuoco dei cavalli scomparsi a Castell de Càller e dintorni nei disegni dello scrivano (reg. 2485).

Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
			
Fig. 5	Fig. 6	Fig. 7	Fig. 8
			
Fig. 9	Fig. 10	Fig. 11	Fig. 12
			

(Tabella tratta da A. Cioppi, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012, pag. 412.)

In tutta la serie documentaria proposta, inoltre, si può osservare come coloro che montavano i cavalli nel corso delle operazioni militari indicate vengano definiti “*descobridor*”: con tale termine si indicavano probabilmente gli incaricati al servizio di pattugliamento di cui si è accennato in apertura. Il risarcimento risulta dunque indirizzato nei confronti di coloro che operavano al servizio della Corona e che avevano impegnato i cavalli in loro possesso nelle regolari attività belliche in corso, corroborando così sia la definizione di *emendatio*, sia quelle relative dinamiche presentate nel corso della trattazione.

Un altro elemento da sottolineare è la tempistica di tali risarcimenti: si è infatti mostrato come tra la perdita del cavallo e la concessione dell'*emendatio* trascorressero diversi mesi ed il procedimento non fosse certamente immediato, laddove erano necessari tutta una serie di accertamenti. Anche nelle carte proposte ci si riferisce ad eventi avvenuti nel corso del 1397, laddove il risarcimento viene confermato in tale sezione del registro, prodotta nel 1398. Nei casi proposti gli intervalli di tempo oscillano dunque tra gli otto mesi ed i tre mesi: da un lato, infatti, nella seconda carta proposta, contenente il primo dei risarcimenti a Francesch de Montbuy, viene indicato come lo scontro nella quale era rimasto ucciso il cavallo in questione fosse avvenuto “*al XXII dies del mes*

*de maig del dit any*⁵⁵, con riferimento al 1397 (dunque circa otto mesi prima); dall'altro, nella quinta carta proposta, contenente il primo dei risarcimenti alla vedova ed erede di Leonardo Madau, lo scontro in riferimento aveva avuto luogo nel più recente “*XXI die de noembre del any prop passat .MCCCXCVII*”⁵⁶ (dunque circa soli tre mesi prima).

Si può osservare come operazioni di *emendatio*, per quanto in minor numero, siano inoltre riportate nel registro 2484 (⁵⁷) (relativo agli anni 1396/97) dello stesso *battle general* Jordi de Planella: in questo registro tali carte non occupano però una sezione separata ed autonoma, ma vengono riportate nella sezione relativa alle “*Dates extraordinàrias*”⁵⁸.

La prima carta di tale sezione (f. 49r) contiene l'ordine di risarcimento di XX lire di alfonsini minuti nei confronti di Bartomeu Dosona, per la perdita di un cavallo rimasto ucciso nelle operazioni di pattugliamento nel corso di scorreria portata avanti dalla truppe arborensi nel quartiere cagliaritano di Stampace: in quell'occasione il cavallo era montato da un tale Anthoni Sicilia. Il risarcimento viene dunque effettuato, secondo le forme canoniche osservate nei precedenti documenti,

“[...] *per stima de un seu [in riferimento a Bartolomeu Dosona] cavall sardesch de pell baig o castany ab aytal* (tab. B, fig. 1) *senyal de foch en l'anca sguerra, lo qual se perde descobrint les encontrades del dit Castell de la part de Stampaig en una correguda que per los sards rebelles et traydors al dit senyor en lo dit Regne [...]*”

La carta successiva (f. 49v) contiene l'ordine di risarcimento di XXXXIX lire e XII soldi di alfonsini minuti nei confronti di Berenguer Mirambell, “*soldat de cavall*”⁵⁹, per la perdita di un cavallo rimasto ucciso nel corso di una scorreria condotta dalle milizie giudicali nei territori del quartiere cagliaritano di Villanova: in quell'occasione l'animale era montato da un tale Gonari de Canes, rimasto ucciso egli stesso nello scontro in questione. Il risarcimento viene dunque concesso

“[...] *per rahó de una stima de un seu [in riferimento a Berenguer Mirambell] caval sardesch de pel baig, sens negun senyal de foch et stelat al front, lo qual se perde descobrint les encontrades de Castell de Càller ensemps a Gonari de Canes, descobridor qui aquell cavalcava en una correguda que los sards rebelles et traydors al dit senyor faeren [...]*”

⁵⁵ Ivi, pag. 352.

⁵⁶ Ivi, pag. 354.

⁵⁷ *Copia dei capitoli di spesa del primo finanziamento che Jordi de Planella, battle general del Regnum Sardiniae, riceve da Felip de Ferrera e Francesc Foix, in veste di amministratori della difesa, per provvedere al sostentamento e mantenimento dell'instabile regno sardo*, ACA, RP, MR, reg. 2484, ff. 1-52v.; in A. CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pp. 297-342.

⁵⁸ Ivi, pp. 335-341.

⁵⁹ A. CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pag. 336.

La terza carta (f. 50r) contiene l'ordine di risarcimento di XVII lire, XIII soldi e VIII denari di alfonsini minuti nei confronti di Pardo de Ru, per la perdita di un cavallo rimasto ucciso nelle operazioni di pattugliamento nel corso di scorreria portata avanti dai soldati giudicali presso uno stagno nei pressi della città di Castell de Caller (*"dins l'estany del peix d'aquell castell"*⁶⁰): in quel frangente il cavallo era montato da un tale Martinicho de Soria, anch'egli rimasto ucciso nello scontro in questione. Il risarcimento viene dunque concesso

*"[...] a Pardo de Ru habitador de Vila nova, soldat a cavall les quals li eren degudes per la Cort reyal per rahó de una stima de un cavall sardesch de pell baig clar, vetat ab aytal (tab. B, fig. 2) senyal de foch en la spatla dreta, lo qual se perde descobrint les encontrades del dit Castell dins l'estany del peix d'aquell Castell ensemps ab Martinicho de oria descobridor, qui aquell cavalcava, lo qual mataren en una correguda que los sards rebelles e traydors al dit senyor en lo dit Regne faeran[...]"*⁶¹

La carta successiva (f. 50v) indica l'ordine di risarcimento di XXI lire, VI soldi e VIII denari di alfonsini minuti nei confronti di Sementon Levi (*"judeu"*⁶²), per la perdita di un cavallo rimasto ucciso nelle operazioni di pattugliamento nel corso di una scorreria condotta dalle truppe giudicali nei territori di Castell de Caller: in quel frangente l'animale era montato da un tale Vicents Javer, il quale combatté contro le milizie avversarie. Il risarcimento viene dunque effettuato

*"[...] a Sementon de Levi judeu les quals li eren degudes per rahó de una stima de un seu cavall sardesch de pell morcino ab aytal / / (tab. B, fig. 3) senyal de foch en la barra sguerra lo qual se perde descobrint les encontrades del dit castell ensemps ab Vicents Javers descobridor qui aquell se'n menaren los sards rebelles e traydors[...]"*⁶³.

Nell'ultima carta proposta relativamente al registro 2484, troviamo infine un risarcimento di XVI lire di alfonsini minuti nei confronti dei figli eredi di Fuliado Canus, per la perdita di un cavallo rimasto ucciso nel corso di una scorreria portata avanti dalle truppe arborensi nei territori della città di Castell de Caller: il cavallo era montato, in quel frangente, da un certo Anthoni Sicília, probabilmente lo stesso combattente visto nella prima delle carte proposte relative a questo registro. In questo caso, il risarcimento viene dunque concesso

⁶⁰ Ibidem.





⁶¹ Ibidem.

⁶² Ivi, pag. 337.

⁶³ Ibidem.

“[...] per rahó de una stima de un cavall sardesch de pell sor ab aytal senyal de foch (tab. B, fig. 4) en la spatla et anche dereta, lo qual se perde descobrint les encontrades del dit Castell [...] cavalcant aquell Anthoni Sicília descobridor que campa lo dit jorn en l'estany del peix en una correguda que lo dit die faeran los sardos rebelles et traydors [...]”⁶⁴

Tabella B. I marchi a fuoco dei cavalli scomparsi a Castell de Càller e dintorni nei disegni dello scrivano (reg. 2484).

Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
			

(Tabella tratta da A. Cioppi, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pag. 412.)

Un ultimo documento riconducibile alle dinamiche di *emendatio* può essere infine identificato nel registro 2486 (⁶⁵) dello stesso *battle general* Jordi de Planella, relativo agli anni 1398-1399.

In tale carta (f. 38v), contenuta anche in questo caso nella sezione relativa alle “*Dates extraordinàrias*”, è riportato l’ordine di risarcimento di XX lire di alfonsini minuti nei confronti di Guillelm Macot, “*manescalc de Castell de Caller*”⁶⁶, per un cavallo del quale non sono però indicate le sorti. Il risarcimento è dunque concesso

“[...] an Guillelm Macot manescalc de Castell de Càller, hebitador et soldat de cavall al qual eran degudes per rahó de stima de un seu cavall saresch de pell baig scur o castany ab semblant seny (tab. C, fig. 1) al de foch en l’espaltre drete et en l’ancha d’aquella mateixa part semblant (tab. C, fig. 2) [...]”⁶⁷



⁶⁴ Ivi, pag. 338.

⁶⁵ *Copia dei capitoli di spesa del terzo finanziamento che Jordi de Planella, battle general del Regnum Sardiniae, riceve da Ramon Vidal, Arnau Frigola e Pere dez Banchs per provvedere al sostentamento e difesa del Regno di Sardegna e per il quale giura fedeltà e rende omaggio a Francesch Johan de Santa Coloma, luogotenente del governatore generale Roger de Moncada*, ACA, RP, MR, reg. 2486, ff. 1-39v.; in A. CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pp. 371-408.

⁶⁶ Ivi, pag. 405.

⁶⁷ Ivi, pp. 405-406.

Tabella C. I marchi a fuoco dei cavalli scomparsi a Castell de Càller e dintorni nei disegni dello scrivano (reg. 2486).

Fig. 1	Fig. 2
	

(Tabella tratta da A. Cioppi, *Le strategie dell'invincibilità*, cit., pag. 412.)

Come è possibile notare, nei documenti presentati nel corso della trattazione sono ricorrenti alcune figure in particolare, le quali ci portano ad ipotizzare che la pratica dell'*emendatio*, qualora essa fosse stata vigente, sarebbe potuta essere strutturata presso l'esercito catalano-aragonese in tale forma: la domanda doveva essere inoltrata dallo stesso combattente che aveva subito la perdita ed indirizzata al sovrano stesso o al capitano generale, il quale ne faceva le veci; successivamente veniva inoltrata la domanda di indennizzo all'amministrazione regia, la quale doveva in prima istanza provvedere ad accertare le reali cause della morte o gli effettivi danni subiti; se tutto fosse risultato conforme alle norme vigenti, il risarcimento sarebbe infine avvenuto attraverso l'ufficio del maestro razionale. Tra il 1391 ed il 1401 la ratifica del pagamento sarebbe dovuta passare attraverso la figura accentratrice del *battle general*, come osservato nei registri relativi all'operato di Jordi de Planella.

Questo excursus attraverso la realtà istituzionale iberica non trova il suo fine in una profonda e capillare analisi comparata tra il diritto iberico e quello sardo giudiciale, quanto, come accennato in precedenza, nel mostrare come la pratica dell'*emendatio* fosse effettivamente di ampia diffusione nel panorama europeo bassomedievale, secondo modi e forme differenti.

Sia la profonda conoscenza del diritto dell'epoca, sia l'istruzione ricevuta presso la Corte catalano-aragonese, sia i costanti rapporti con la realtà istituzionale iberica, sono elementi sufficienti a corroborare l'ipotesi secondo il quale, anche laddove manchino conferme istituzionali ufficiali, il giudice Mariano IV fosse pienamente a conoscenza della prassi contemporanea dell'*emendatio*, e non è dunque arduo ipotizzare che egli stesso avesse scelto di inserire nel suo codice di leggi (successivamente ampliato e corroborato dall'operato della figlia Eleonora) una pratica di tale tipo, in linea con le maggiori corti europee.

Bibliografia

Fonti

1. FRANCESCO CESARE CASULA, *La Carta de Logu codice di leggi civili, penali e agrarie del regno giudicale di Arborea*, (pp.7-215); in *Un'identità, tre leggi per la Sardegna*, Edizioni l'Unione Sarda, Cagliari, 2014.
2. *Copia dei capitoli di spesa del primo finanziamento che Jordi de Planella, battle general del Regnum Sardiniae, riceve da Felip de Ferrera e Francesc Foix, in veste di amministratori della difesa, per provvedere al sostentamento e mantenimento dell'instabile regno sardo*, Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Maestre Racional, reg. 2484, ff. 1-52v.; in ALESSANDRA CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012, pp. 297-342.
3. *Copia dei capitoli di spesa del secondo finanziamento che Jordi de Planella, in qualità di battle general, riceve da Francesch Johan de Santa Coloma, luogotenente del governatore generale Roger de Moncada, per provvedere al sostentamento e difesa del Regno di Sardegna*, Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Maestre Racional, reg. 2485, ff. 1-35v.; in ALESSANDRA CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012; pp. 343-370.
4. *Copia dei capitoli di spesa del terzo finanziamento che Jordi de Planella, battle general del Regnum Sardiniae, riceve da Ramon Vidal, Arnau Frigola e Pere dez Banchs per provvedere al sostentamento e difesa del Regno di Sardegna e per il quale giura fedeltà e rende omaggio a Francesch Johan de Santa Coloma, luogotenente del governatore generale Roger de Moncada*, Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Maestre Racional, reg. 2486, ff. 1-39v.; in ALESSANDRA CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012, pp. 371-408.
5. LUISA D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso riguardanti l'Italia*, CEDAM, Padova, 1970.

6. VITTORIO FINZI, *Gli Statuti della città di Sassari*, Prem. Stabil Tip. Ditta G. Dessì, Cagliari, 1911.

7. PASQUALE TOLA [a cura di], *Codice diplomatico della Sardegna*, Editori C. Delfino, Sassari, 1984.

Studi

1. FRANCESCO CESARE CASULA, *La Sardegna aragonese*, Chiarella, Sassari, 1990.

2. ALESSANDRA CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012.

3. PHILIPPE CONTAMINE, *La guerra nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1986.

4. LUISA D'ARIENZO, *La caccia in Sardegna nel periodo giudiciale e pisano-genovese*, in "Medioevo. Saggi e rassegne" 6 (1981), pp. 27-61.

5. GRAZIANO FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d'Arborea*; in "Medioevo. Saggi e rassegne", 13 (1988), pp. 35-51.

6. GABRIELLA OLLA REPETTO, *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV*, AV Edizioni, Cagliari, 2005.

7. ARRIGO SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Ilisso, Nuoro, 2001.

8. JEAN CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e Cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia Comunale*, Il Mulino, Bologna, 2004.